

Rassegna Stampa

di Lunedì 7 settembre 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1+7	Il Sole 24 Ore	07/09/2026	<i>Casa, aumentano i proprietari tra i titolari di redditi piu' bassi (R.Savojardo)</i>	3
27	Italia Oggi	05/09/2026	<i>Anac e Cnn alleate sulle in house (L.Oliveri)</i>	6
27/28	Italia Oggi Sette	07/09/2026	<i>Vendita valida malgrado abusi (D.Ferrara)</i>	7
Rubrica Altre professioni				
14	Il Sole 24 Ore	07/09/2026	<i>Int. a M.Gulino: "Partenza difficile e redditi ancora bassi"</i>	8
25	Il Sole 24 Ore	07/09/2026	<i>SUI COMPENSI DEGLI AVVOCATI PA IL CAOS DELLE INTERPRETAZIONI (A.Trentini)</i>	9
1+14	Il Sole 24 Ore	07/09/2026	<i>Psicologi, salgono del 61% in 10 anni gli iscritti alla Cassa (M.Ceci)</i>	10
Rubrica Professionisti				
15	Il Sole 24 Ore	07/09/2026	<i>La via delle sponsorizzazioni per spingere la presenza online (P.Parigi/C.Lovati)</i>	14
1+5	Affari Legali (Italia Oggi Sette)	07/09/2026	<i>Chi perde paga il perito a chi vince</i>	15



PATRIMONI

Casa, aumentano i proprietari tra i titolari di redditi più bassi

Tra il 2019 e il 2025 la quota di proprietari tra coloro che fanno parte del 20% delle famiglie meno abbienti è salita

Rossella Savojardo — a pag. 7

Casa, più proprietari tra i redditi più bassi Dal 54% al 61% in sei anni

Il trend. Il mattone traina la ricchezza delle fasce meno abbienti: il valore del patrimonio immobiliare per famiglia cresce più della media nazionale

Rossella Savojardo

La ricchezza in Italia si costruisce in buona parte attraverso il patrimonio immobiliare, soprattutto tra le fasce di popolazione meno abbienti.

La platea di chi possiede oggi una casa si è ampliata - così come per il ricorso al credito - e, per le famiglie più povere, il valore dell'abitazione di proprietà rappresenta la componente più consistente della ricchezza netta (si veda Il Sole 24 Ore del 24 agosto). Ma, contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dalla consueta narrazione di una crescita dei prezzi immobiliari che frena l'accessibilità alla casa, negli ultimi sei anni ad aumentare di più sono stati proprio i proprietari a basso reddito.

Secondo l'ultima analisi di Confedilizia, tra il 2019 e il 2025 coloro che abitano in una casa di proprietà in Italia sono passati dal 78,8% all'82,6 per cento (nel solo 2025 le transazioni sono cresciute del 6,4% nel 2025 a 767 mila e si stima possano superare quota 800 mila nei prossimi anni). L'incremento maggiore si osserva proprio nel 20% della popolazione meno abbiente, passato dal 54% al

dal 54% al 60,8 per cento. Il valore del patrimonio immobiliare di questa fascia è cresciuto del 37,2%, oltre tre volte la media nazionale. La casa si conferma così il principale motore della ricchezza delle famiglie più fragili.

60,8 per cento. La voglia di casa di proprietà, dunque, persiste in Italia: nonostante i cambiamenti sociali e demografici, l'aspirazione alla proprietà non è cambiata. A confermarlo sono anche le rilevazioni dello studio basate sulle fasce d'età: gli ultimi anni sono stati caratterizzati infatti da un abbassamento dell'età media di coloro che accendono un mutuo per la casa, con la quota dei giovani proprietari è arrivata nel 2025 al 35,8%, rispetto al 28,1% del 2019, anche sulla spinta delle agevolazioni e delle garanzie statali per gli under 36. Un'evidenza che si lega alle rilevazioni sulla crescita della quota di proprietari di fascia bassa, considerando che, soprattutto in Italia, i giovani presentano livelli di reddito significativamente inferiori alla media.

Che l'incremento delle quotazioni immobiliari stia erodendo il potere di acquisto resta però una verità. A fronte dei prezzi al metro quadro in ascesa, dei tassi nuovamente in cauto rialzo e dell'aumento dell'inflazione, non è infatti un caso che gli acquisti delle famiglie italiane meno abbienti siano aumentati di più nei comuni più pic-

coli, nel Mezzogiorno e nelle Isole. Aree al di fuori dei grandi centri - generalmente caratterizzati da quotazioni immobiliari più elevate - e contraddistinte appunto da redditi più bassi. Un'evidenza che combacia con il fenomeno dello spostamento dalla domanda di abitazioni fuori dalle metropoli: coloro che sono in cerca di una casa accessibile si stanno spostando verso centri più piccoli, dove in alcuni casi, in termini reali, il costo dell'abitazione in questi anni è sceso.

Il peso del mattone incide di conseguenza positivamente sulla ricchezza complessiva delle famiglie meno abbienti. Secondo lo studio di Confedilizia, i numerosi acquisti di case nei segmenti medio-bassi hanno fatto sì che il valore del patrimonio immobiliare per famiglia di questa fascia di popolazione registrasse un incremento più marcato rispetto a quanto accaduto nelle altre classi di reddito, aumentando del 37,2%

nei sei anni presi in analisi, a fronte di una crescita complessiva nazionale del 10,7 per cento. Dai dati aggregati non è possibile scomputare la componente ereditaria, ma se-



condo gli esperti il fenomeno analizzato resta più legato alle nuove compravendite che alle successioni, peraltro più frequenti tra le famiglie con un reddito più elevato.

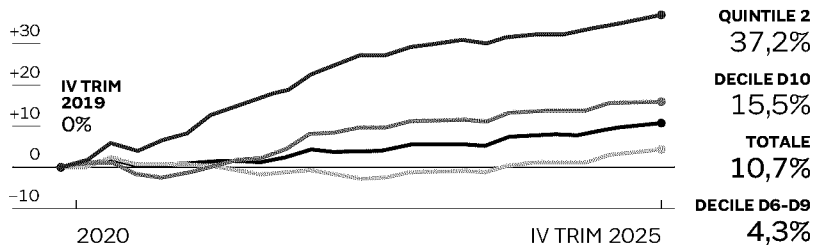
In termini assoluti, la crescita del valore degli immobili per il secondo quintile, corrispondente alle fasce medio-basse, ammonta a 25mila euro per famiglia nell'arco di questi sei anni, mentre, per esempio, per chi si posiziona nel segmento medio-alto è di 10.700 euro. Questa fascia di popolazione, composta da famiglie con redditi più elevati, ha beneficiato piuttosto della crescita dei depositi e della ricchezza finanziaria, tra fondi, azioni e patrimonio d'impresa.

D'altronde, il peso della casa sui patrimoni delle famiglie meno abbienti è molto più importante rispetto a quello delle famiglie più ricche. Per il secondo quintile il mattone rappresenta infatti il 76% della ricchezza (in aumento dal 72% del 2019). Nell'ampissimo segmento di mezzo (che comprende i segmenti medio, quello medio-alto e quello medio-basso), cioè la grande maggioranza della popolazione italiana, la quota di abitazioni sul totale del patrimonio posseduto ha sempre superato strutturalmente il 70% e la sua variazione ha inevitabilmente una forte influenza. Non per nulla, secondo l'analisi di Confedilizia, la casa negli ultimi sei anni si è dimostrata un efficace strumento di riequilibrio patrimoniale in Italia. Tra le conseguenze più rilevanti dell'aumento della quota di proprietari di casa nelle fasce più fragili della società, emerge una riduzione dei divari economici rispetto alla media della popolazione. Un risultato che si discosta almeno in parte dall'interpretazione prevalente e che conferma la casa come punto fermo in tempi di redditi e mercati instabili, capace di favorire inclusione patrimoniale e mobilità sociale, soprattutto per chi parte da condizioni più svantaggiate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AUMENTO DEL VALORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN % PER FAMIGLIA SUL 2019

Fonte: Studio
Confedilizia su dati
Banca d'Italia



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

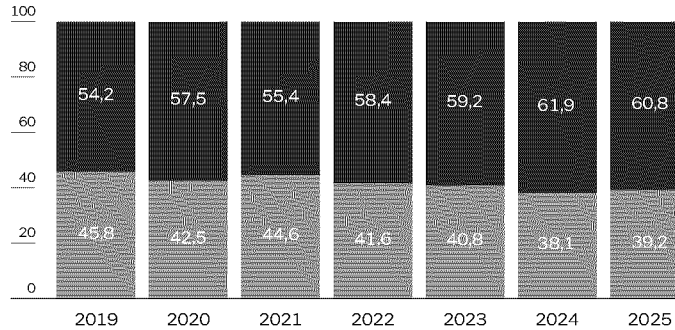


La fotografia

L'ALLARGAMENTO DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE TRA LE FASCE SOCIALI MENO ABBIENTI

La condizione abitativa del 20% della popolazione a basso reddito in % dal 2019 al 2025

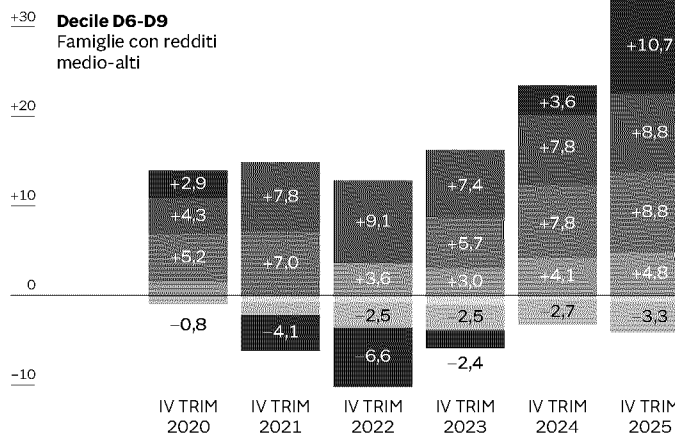
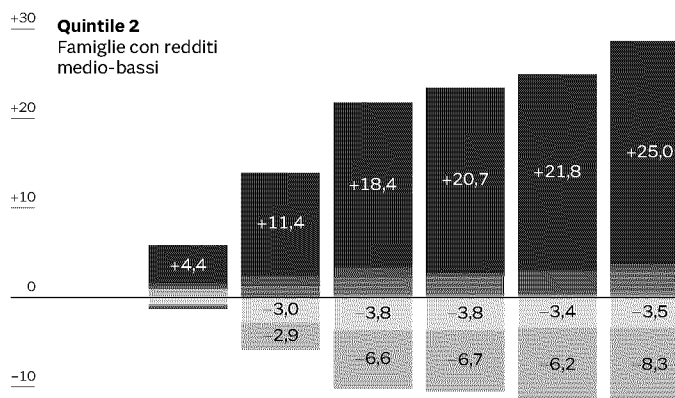
■ ABITAZIONE DI PROPRIETÀ
■ ABITAZIONE IN AFFITTO



LA CRESCITA DELLA RICCHEZZA PER ASSET CLASS

L'andamento del valore per componente di investimento in migliaia di euro per famiglia da fine 2019

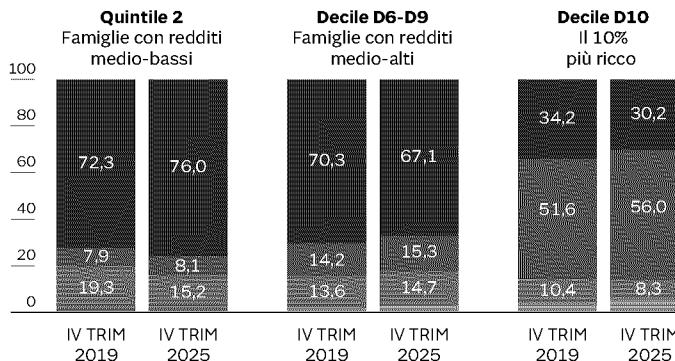
■ ABITAZIONI
■ DEPOSITI
■ ASSICURAZIONI, AZIONI, FONDI, RICCHEZZA D'IMPRESA
■ TITOLI DI DEBITO
■ MUTUI
■ ALTRI DEBITI



LA COMPOSIZIONE DEI PATRIMONI PER ASSET CLASS

Peso in % per famiglia

■ ABITAZIONI
■ ASSICURAZIONI, AZIONI, FONDI, RICCHEZZA D'IMPRESA
■ DEPOSITI
■ TITOLI DI DEBITO



Fonte: Studio Confedilizia su dati Istat e Banca d'Italia

Siglato il protocollo di intesa tra Anticorruzione e Notariato a supporto degli enti locali

Anace e Cnn alleate sulle in house

Regole operative e controlli più efficaci sulle partecipate

DI LUIGI OLIVERI

Notariato ed Anac insieme per rafforzare il controllo di legalità nelle società a partecipazione pubblica.

L'affidamento dei servizi pubblici al sistema delle società, in house o a partecipazione, come anche la costituzione, la disciplina dei rapporti, l'applicazione delle regole su appalti, trasparenza ed anticorruzione, costituisce una delle sfide più impegnative per il mondo degli enti locali. Anche perché, oltre ai temi molto delicati e difficili della costruzione corretta delle regole sociali e, quindi, alla questione giuridica, si accompagna soprattutto quella di natura tecnica: i sistemi giuridici, la contrattualistica, le regole per il funzionamento debbono essere funzionali all'efficienza dei prodotti, alla capacità di soddisfare il mercato e, evidentemente, alla redditività ed economicità della gestione.

L'insieme di questi elementi rende molto complessa l'operatività, come anche il monitoraggio dei risultati ottenuti.

Il protocollo di intesa tra Anac e Notariato fornisce un supporto anche operativo agli enti che esternalizzano i servizi o si avvalgono dello strumento del in house providing.

Sono chiarite le regole sul capitale sociale delle società in house, che non può mai scendere al di sotto del 100% pubblico per l'intera durata della società, mentre il fatturato deve per almeno l'80% essere frutto della remunerazione dei compiti affidati

dall'ente o dagli enti pubblici soci. Il vademecum congiunto contiene una serie di clausole tipo da inserire negli statuti per soddisfare i requisiti richiesti dalle leggi che regolano la partecipazione pub-

blica al capitale, insieme con i meccanismi statutari da rispettare per il corretto esercizio sulla società del "controllo analogo", equivalente a quello che la PA svolge nei confronti dei propri uffici. Le linee guida descrivono il controllo sul contenuto degli statuti, la redazione dei piani industriali, di sviluppo e di investimento, la formazione piano dell'occupazionale e dei bilanci previsionali. Non mancano la definizione del

controllo a garanzia che l'operato della società persegua concretamente l'interesse pubblico, nonché il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi. Punto focale, anche, è la regolazione dei poteri ispettivi, mediante i quali si esercita quella diretta attività di vigilanza e controllo nei confronti dell'organo amministrativo della società in house che rende sostanziale e concreto il "controllo analogo".

Il rinnovo del protocollo d'intesa viene aggiunge attenzione specifica alla digitalizzazione e all'interoperabilità dei dati e per questa ragione Anace e Consiglio nazionale del notariato intendono integrare la circolarità delle informazioni tra la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), gestita da Anac, e gli studi del Notariato sul tema delle società a partecipazione pubblica.

Non manca anche il focus sulla formazione: Anac e Cnn offriranno iniziative di formazione per le stazioni appaltanti, specificamente sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica e al ricorso al modello delle società in house.

— © Riproduzione riservata —



Vito Pace e Giuseppe Busia



La Cassazione: le difformità edilizie rilevano sul piano contrattuale, non annullano l'atto

Vendita valida malgrado abusi La legge ponte fa da spartiacque

Conta la dichiarazione che l'immobile sia anteriore al 1967

Pagine a cura
di DARIO FERRARA

Si alla vendita dell'immobile anche se si scopre che, nei fatti, i locali non sono conformi a quanto risulta dalla planimetria catastale. È valido il trasferimento oneroso del bene se risulta veritiera la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, inserita nel rogito, secondo cui lo stabile è stato costruito in epoca anteriore al primo settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/67, la cosiddetta legge "ponte", vero spartiacque nel diritto urbanistico italiano, che ha limitato l'edificazione nei Comuni senza piani. La nullità è esclusa nonostante si scoprano abusi edilizi successivi nell'immobile. Le difformità rispetto alla planimetria catastale, infatti, rilevano sul piano contrattuale, attivando la responsabilità del venditore e la garanzia per i vizi, ma non travolgono la validità del negozio traslativo: la nullità prevista dalle norme urbanistiche ha "natura testuale" ed è esclusa se la dichiarazione di anteriorità al '67 è vera, oltre che presente nell'atto. Così la Cassazione civile, seconda sezione, nella sentenza n. 24226 del 29/7/2026, che si pronuncia su di una vicenda già finita all'attenzione della Suprema Corte, innestandosi sulla linea della sentenza n. 8230 del 22/3/2019: le irregolarità urbanistiche non riconducibili alle ipotesi tassative di nullità testuale, spiegano le Sezioni unite, non rendono nullo l'atto, mentre gli abusi non sanati trovano tutela nel sistema sanzionatorio amministrativo e, se del caso, penale.

L'irrelevanza della falsità collaterale. È accolto uno dei motivi di ricorso proposti dal fondo immobiliare che ha

venduto il locale a una srl. La società chiede la risoluzione del contratto perché ha scoperto che l'immobile risulta difforme dalla planimetria allegata all'atto: manca un locale di circa 45 metri quadrati al piano seminterrato, che è stato scorporato e unito di fatto a un immobile adiacente senza regolari titoli abilitativi. Sbaglia il giudice dell'appello bis, tuttavia, a dichiarare la nullità della vendita in base agli articoli 40 della legge 28/6/1985, n. 47 e 46 del dpr 6/6/2001, n. 380, pur riconoscendo che il fabbricato è stato comunque edificato in epoca anteriore alla legge ponte (detta così in quanto ritenuta all'epoca un rimedio temporaneo in attesa di una nuova disciplina completa che sostituisse quella del 1942).

Tutto ciò sul rilievo che, nonostante la dichiarazione di anteriorità, l'atto sarebbe nullo per la falsa dichiarazione del venditore sull'assenza di successivi interventi abusivi, cioè lo scorporo del locale.

Nel caso specifico, infatti, la dichiarazione secondo cui la costruzione è precedente al primo settembre 1967 risulta autentica e riferibile all'immobile trasferito, ma il venditore dichiara anche, stavolta falsamente, che non ci sono stati interventi successivi che necessitavano un titolo abilitativo.

La seconda falsità, però, non contamina la validità dell'atto, perché per le costruzioni avvenute prima del '67 la legge non richiede l'attestazione di regolarità di tutti gli interventi successivi, ma soltanto la dichiarazione di anteriorità dell'opera: ragionare diversamente, del resto, equivarrebbe a compiere un'interpretazione analogica ed estensiva delle norme, esclusa in modo esplicito dalle Sezioni unite a

causa della natura tassativa della nullità testuale di cui agli articoli 40 della legge 28/6/1985, n. 47 e 46 del dpr 6/6/2001, n. 380.

La pronuncia del collegio esteso. Le Sezioni unite civili sono intervenute chiarendo che è valida la compravendita dell'immobile se nell'atto è riportata la dichiarazione dell'alienante con gli estremi del titolo urbanistico anche se il cespite risulta difforme dal permesso di costruire e il compratore rischia di pagare le sanzioni edilizie.

Il tutto per garantire la migliore sintesi fra l'esigenza di tutela del proprietario e di contrasto all'edilizio contro legge.

Con la sentenza 8230/19, insomma, il collegio esteso ha chiuso un contrasto di giurisprudenza fra la teoria formale e quella sostanziale. La nullità comminata dall'articolo 46 del testo unico sull'edilizia e dagli articoli 17 e 40 della legge 47/1985 deve qualificarsi come nullità "testuale" in quanto va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'articolo 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione: si tratta, quindi, di un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che deve tuttavia esistere realmente ed esser riferibile proprio a quel cespite.

La giurisprudenza di legittimità successiva. Pesa anche la giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni unite: l'ordinanza n. 15587 del 16/5/2022 esclude l'esistenza di una nullità virtuale generale per gli atti relativi a immobili abusivi, mentre la sentenza n. 30425 del 17/10/2022 chiarisce che la nullità testuale sussiste solo se la dichiarazione non è riferibile all'immo-

bile o non corrisponde al vero. Decisiva, poi, l'ordinanza n. 23394 dell'1/8/2023: nella compravendita di un edificio realizzato in epoca anteriore al primo settembre 1967, affinché il negozio traslativo sia valido, è necessario soltanto che sussista la dichiarazione di anteriorità della costruzione rispetto alla data spartiacque, mentre ai fini della validità dell'atto sono irrilevanti sia la presenza di modifiche edilizie realizzate in seguito, e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore sull'assenza di interventi che richiedevano il titolo.

La motivazione della decisione. Il giudice dell'appello bis applica nel caso specifico un'interpretazione non conforme al principio di diritto fissato dalle Sezioni unite. Restano dunque fuori dal perimetro

della nullità: la conformità o difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo indicato e l'eventuale falsità di una dichiarazione accessoria, nel caso specifico sull'assenza di interventi successivi che avrebbero richiesto un titolo abilitativo; si tratta di profili

che rilevano sul piano della responsabilità contrattuale ma non sulla validità dell'atto. Per notai, avvocati e imprese immobiliari il messaggio è chiaro: l'inserimento della dichiarazione di anteriorità al 1967 veritiera mette l'atto al riparo dalla nullità assoluta,

mentre l'acquirente che scopre le difformità può agire non per la nullità del contratto ma per la risoluzione per inadempimento o risarcimento del danno, con i relativi oneri probatori, termini di prescrizione e limiti di rivalsa.

— © Riproduzione riservata —



L'intervista

Maria Antonietta Gulino

«Partenza difficile e redditi ancora bassi»

La laurea abilitante introdotta a partire dal 2023 ha eliminato l'esame di Stato post laurea, anticipando ai giovani psicologi di accedere prima alla professione. Il fatto è che non è detto che il mercato del lavoro sia in grado di assorbirli subito. «Qui comincia la parte più difficile – spiega la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, Maria Antonietta Gulino –. Molti intraprendono i quattro anni di specializzazione, prevalentemente in scuole private, e fuori il mercato è spesso frammentato. Ai giovani psicologi si chiedono interventi brevi e costi compressi,

pretendendo però risultati di salute che richiedono professionalità, tempo e appropriatezza».

Quale cambiamento della professione devono aspettarsi i giovani per i prossimi anni?

La trasformazione è già iniziata: la psicologia di assistenza primaria è attiva o prevista in 14 Regioni e AscoltaMI porta la prevenzione psicologica agli studenti, con oltre 18 milioni di euro stanziati dal 2026. Poi c'è l'intelligenza artificiale: una nostra indagine su quasi 6mila

psicologi rileva che il 55% ha pazienti che utilizzano strumenti generativi per questioni emotive e relazionali. Un neoabilitato incontra quel concorrente prima di incontrare un contratto. La sfida è rendere la psicologia strutturata, accessibile e di prossimità.

C'è anche il tema del gender pay gap. Nonostante la forte presenza femminile, resta il divario reddituale. Perché?

La nostra indagine sulle pari opportunità mostra che lavora part-time il 42,7% delle psicologhe contro il 34,1% degli

uomini; sopra le 40 ore settimanali troviamo invece il 17% degli uomini e il 10,3% delle donne. Pesano soprattutto, nella libera professione, le interruzioni per maternità e il maggiore carico di cura familiare. È su queste condizioni strutturali che bisogna intervenire.

L'aumento del numero di professionisti che state registrando potrebbe essere più veloce della capacità del mercato di assorbirli?

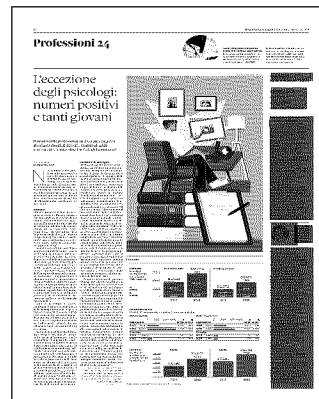
Questo è il vero problema. Non è stato introdotto alcun meccanismo di programmazione del fabbisogno formativo, nonostante le sollecitazioni dell'Ordine. Nel 2024 il reddito medio netto era di 20.082 euro, ancora basso per una professione sanitaria. Abbiamo la più alta densità di psicologi in Europa, ma nel Servizio Sanitario Nazionale sono meno di cinquemila, appena lo 0,8% del personale. La domanda c'è, i professionisti ci sono: mancano gli investimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



MARIA ANTONIETTA GULINO

Presidente del Consiglio nazionale Ordine degli psicologi





L'intervento

SUI COMPENSI DEGLI AVVOCATI PA IL CAOS DELLE INTERPRETAZIONI

di **Antonella Trentini**

La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione è essenziale per garantire uniformità interpretativa e certezza del diritto. Proprio per questo, quando un orientamento giurisprudenziale si discosta dal dato normativo e dal sistema delle fonti, il dibattito non riguarda soltanto una categoria di lavoratori, ma investe la qualità stessa dell'ordinamento.

È quanto sta accadendo con l'interpretazione dell'articolo 9, comma 7, del Dl 90 del 2014, relativa ai compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici. L'ordinanza n. 20227 del 2025 della Cassazione, poi ripresa in una proposta di definizione ex articolo 380-bis del Codice di procedura penale, sostiene che il «trattamento economico complessivo», assunto dalla legge quale limite individuale, debba essere calcolato escludendo i compensi professionali, ovvero la parte di retribuzione connessa all'esito vittorioso della prestazione professionale che il dipendente avvocato è chiamato a rendere contrattualmente.

La lettura pone numerosi interrogativi.

Sul piano letterale, l'aggettivo «complessivo» richiama infatti l'insieme delle componenti economiche percepite dal dipendente. Sul piano sistematico, la contrattazione collettiva e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto ai compensi professionali natura retributiva, quale componente peculiare del trattamento economico degli avvocati pubblici. Sul piano applicativo, la giurisprudenza di merito ha per oltre un decennio interpretato la disposizione in senso opposto, ritenendo che tali compensi concorrano a formare il trattamento economico complessivo.

L'orientamento restrittivo produce inoltre effetti che meritano attenzione. Esso rischia di comprimere in modo

permanente una componente della retribuzione strettamente collegata all'attività professionale svolta, alterando il rapporto tra prestazione e corrispettivo e creando una disciplina differenziata rispetto ad altre categorie del pubblico impiego.

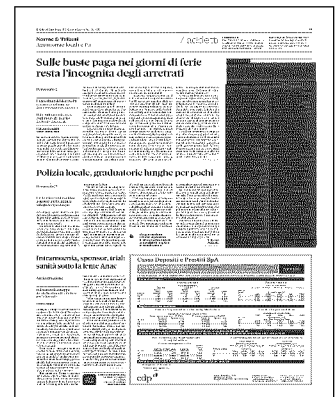
Nel frattempo il quadro ordinamentale è ulteriormente evoluto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2025, ha ribadito che le misure di contenimento della spesa che incidono sulle retribuzioni non possono trasformarsi in limitazioni strutturali prive di adeguata giustificazione. Parallelamente, il Consiglio di Stato ha riaffermato una nozione ampia di trattamento economico complessivo, comprensiva di tutte le voci economiche corrisposte al dipendente pubblico.

La vicenda offre così uno spunto di riflessione più generale. La nomofilachia non può trasformarsi in un automatismo autoreferenziale, soprattutto quando un orientamento isolato si pone in tensione con il dato normativo, con la giurisprudenza consolidata e con i principi costituzionali. L'autorevolezza del «precedente» deriva dalla forza della sua motivazione, non dalla sua sola esistenza.

Per questo appare auspicabile un tempestivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite o, se necessario, del legislatore. O la capacità di un giudice di investire la Corte Costituzionale o, in ultima istanza, la Corte di Giustizia. La certezza del diritto non si realizza irrigidendo interpretazioni controverse, ma ricostruendo un quadro coerente con la legge, con il sistema delle fonti e con i principi costituzionali. È da questa coerenza che dipende la credibilità della funzione nomofilattica e, in definitiva, la fiducia dei cittadini nella giurisdizione.

*Presidente Unione nazionale
avvocati enti pubblici*

© RIPRODUZIONE RISERVATA





PROFESSIONI

Psicologi, salgono del 61% in 10 anni gli iscritti alla Cassa

In dieci anni ingressi alla Cassa cresciuti del 61%, e il 40% degli iscritti è under 40. La platea rimane prevalentemente femminile (l'80% degli iscritti totali). In calo le cancellazioni.

Margherita Ceci — a pag. 14

L'eccezione degli psicologi: numeri positivi e tanti giovani

Il futuro delle professioni. In dieci anni ingressi alla Cassa cresciuti del 61%, mentre gli addii sono in calo. Donne oltre l'80% degli iscritti totali

Pagina a cura di
Margherita Ceci

Nel mondo delle professioni alle prese con un calo demografico generalizzato, gli psicologi vanno in controtendenza. Qui i giovani ci sono, e sono tanti: tra gli iscritti attivi all'Enpap (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi), quasi il 40% ha meno di 40 anni. Guardando gli iscritti all'Albo, gli under 35 cubano il 30 per cento.

Il quadro

I numeri fotografano una professione in crescita. Dal 2015 a oggi, l'Ordine degli psicologi ha visto i suoi iscritti aumentare del 54%, mentre l'Enpap addirittura dell'82

per cento. Guardando solo ai nuovi ingressi, la Cassa ne ha registrati il 61,4% rispetto a dieci anni fa, per un totale di 6.512 contro i 4.035 del 2015. Per l'Albo, la variazione arriva addirittura al 155% (9.067 nuovi iscritti nel 2025 contro 3.561 nel 2015).

A prevalere è sempre la componente femminile: le donne, tanto per l'Enpap quanto per l'Albo, sono oltre l'80% degli iscritti totali. Sugli oltre seimila nuovi ingressi alla Cassa registrati nel 2025, per esempio, più di cinquemila erano donne. «La crescita della professione – annota la vicepresidente dell'ente previdenziale, Fortunata Pizzoferro – rappresenta un elemento positivo, ma porta con sé nuove responsabilità: una categoria sempre più ampia e prevalentemente femminile richiede

strumenti capaci di accompagnare gli iscritti non solo sul piano previdenziale, ma anche nelle diverse fasi della vita professionale e personale».

Allo stesso tempo, le uscite sembrano fermarsi, per lo meno nella libera professione. Rispetto al 2015 le cancellazioni da Enpap sono rimaste invariate, segnando al più una diminuzione del 4 per cento. La situazione cambia per l'Albo: qui le richieste di cancellazione sono cresciute del 293 per cento.

La domanda sempre più diffusa di prestazioni psicologiche, dovuta in parte all'attenuarsi dello stigma verso il supporto, ha sostenuto i redditi, aumentati di quasi il 60% negli ultimi dieci anni. Il reddito medio femminile in particolare è salito più di quello maschile (68% contro 45%), eppure, il pay gap resta. Presente in tutte le fasce d'età, passa dal 9% nella fase under 40 al picco del circa 22% nelle fasi centrali della carriera. In generale, il reddito medio netto di uno psicologo è di 20.472 euro per le donne, contro i 25.183 dei colleghi uomini. Numeri che hanno segnato una crescita, ma ancora bassi per una professione sanitaria (si veda l'intervista a fianco).

Le misure di sostegno

Il tema della genitorialità, in particolare, ha assunto un rilievo importante nelle politiche di welfare della categoria. Se da una parte – segnala la Cassa – il numero delle indennità di maternità si è mantenuto sostanzialmente stabile negli ultimi anni (nel 2025 sono state 2.133), dall'altra la platea delle iscritte donne è cresciuta in modo consistente. Questo ha portato



l'incidenza delle maternità – ovvero il rapporto tra il numero di indennità e la popolazione femminile iscritta – a scendere al 2,7% nel 2025 (era al 3,5% nel 2020). «Il dato non misura direttamente il tasso di natalità della categoria – spiega Pizzoferrò – ma evidenzia una trasformazione della composizione professionale e la crescente rilevanza delle politiche di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra attività e vita privata». Nel 2025 l'onere complessivo della gestione della maternità, comprensivo delle ulteriori forme di tutela introdotte dalla normativa negli ultimi anni (per esempio nei casi di redditi bassi o gravidanze a rischio), ha superato i 18 milioni di euro. Proprio per supportare la genitorialità, oltre al contributo ai neogenitori, l'Enpap

ha integrato la copertura sanitaria di base a suo carico per le iscritte donne, costruendo un "pacchetto maternità" che permette di accedere a esami e interventi di riabilitazione per un controvalore massimo di duemila euro.

Sempre nel piano di welfare, l'Enpap prevede un contributo sui mutui per acquisto o costruzione o ristrutturazione della prima casa o dello studio. Per sostenere l'attività, inoltre, un «progetto microcredito» permette agli iscritti alla Cassa da almeno due anni di chiedere un prestito a tasso agevolato fino a 100mila euro. Particolare attenzione è poi posta ai giovani in procinto di iscriversi: anche loro possono godere della consulenza fiscale gratuita destinata agli iscritti. A sostenere la professione sono anche le borse

lavoro, che coniugano supporto agli iscritti e accesso dei cittadini alle prestazioni psicologiche. È prevista l'erogazione, tramite bando, di un contributo per realizzare interventi psicologici gratuiti per i cittadini, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e universitarie. Nella prima edizione, circa mille psicologi beneficiari delle borse hanno seguito quasi 10mila cittadini. L'esperienza è stata poi replicata in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, territori colpiti dalle alluvioni, con 380 borse da 5mila euro.

– Sesta e ultima puntata della serie sullo stato di salute delle professioni.

Le precedenti sono state pubblicate il 3 agosto (commercialisti), il 10 (avvocati), il 17 (consulenti del lavoro), il 24 (ingegneri) e il 31 (architetti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329-IT001Q

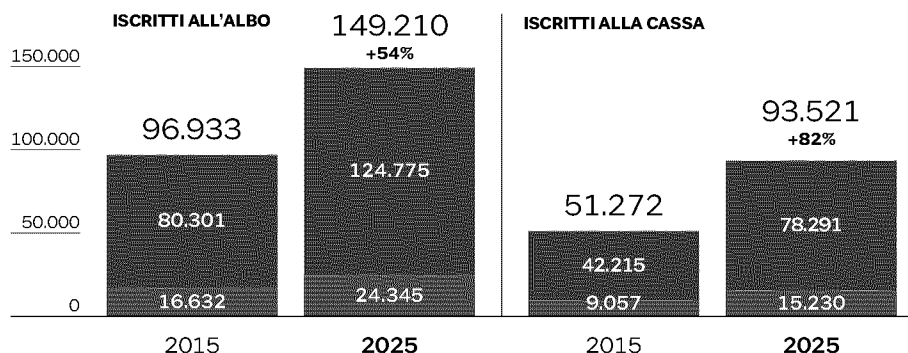


I numeri

L'ORDINE

Psicologi iscritti all'Albo e alla Cassa.
Valori assoluti

■ **DONNE**
■ **UOMINI**



I NUOVI INGRESSI

Confronto nel decennio, cancellazioni e nuovi ingressi

ISCRITTI ALL'ALBO

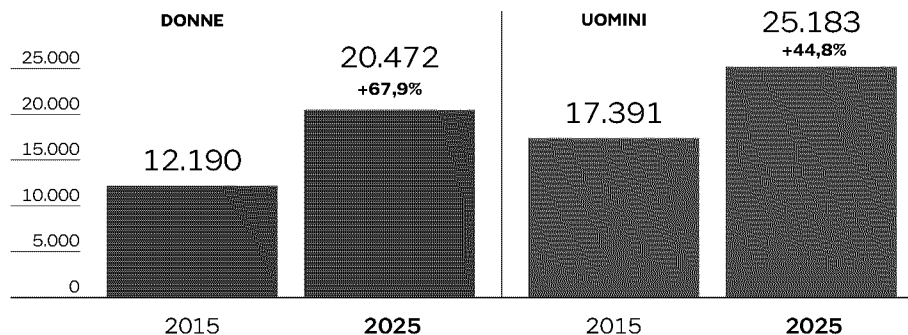
	0	3.000	6.000	9.000		
					■	■
					DONNE	UOMINI
Nuovi iscritti						
2015	3.561				3.063	498
2025	9.067				7.798	1.269
Cancellati						
2015	394				302	91
2025	1.550				1.241	309

ISCRITTI ALLA CASSA

	0	3.000	6.000	9.000		
					■	■
					DONNE	UOMINI
Nuovi iscritti						
2015	4.035				3.494	541
2025	6.512				5.442	1.070
Cancellati						
2015	1.448				1.179	269
2025	1.388				1.179	209

I REDDITI

Confronto sul decennio dei redditi medi totali. In euro



Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Enpap e Cnop



ILLUSTRAZIONE DI DAVIDE MAZZUCHIN



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



La via delle sponsorizzazioni per spingere la presenza online

Marketing. Dal decreto Bersani in poi sono stati aboliti i divieti per i professionisti di farsi pubblicità, ma la comunicazione va gestita nel rispetto dei limiti deontologici. Spazio a blog e contenuti condivisi

**Clara Lovati
Paola Parigi**

Per decenni, l'idea che un professionista facesse pubblicità era considerata indecorosa. La réclame era dei commercianti, mentre l'asimmetria informativa, la distanza linguistica e sociale con il cliente confermavano la credibilità del professionista.

Il web ha ribaltato la percezione del valore di un servizio o di uno studio. Oggi, il professionista che vuole costruire una presenza online efficace e corretta ha a disposizione un ampio arsenale di marketing, di cui la promozione è una leva eventuale, che va gestita entro i confini deontologici.

I criteri

Dal decreto Bersani del 2006 in poi, sulla carta sono stati aboliti i divieti che impedivano ai professionisti di fare pubblicità, comunicando titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio e prezzi delle prestazioni. Gli Ordini hanno però posto limiti formali e sostanziali di veridicità e trasparenza dei messaggi. Tuttavia, alcuni confini sono stati minati dalla realtà fatta di social network, recensioni sui motori di ricerca, awards e advertising online.

Le linee di fondo della deontologia professionale sono convergenti tra le

categorie. La comunicazione è ammessa, purché veritiera, non ingannevole, non comparativa e rispettosa del decoro. I nomi dei clienti sono riservati per molte categorie, anche con il loro consenso.

Non ci si può vantare di aver vinto una causa, ma si può ricevere un premio per averlo fatto e gli award sono a loro modo pubblicità istituzionalizzata e accettata. Si può gestire un blog, condividere contenuti sui social, ma i messaggi che invitano esplicitamente al contatto restano sempre al limite.

Per tutte le professioni regolamentate vale un registro sobrio: la comunicazione è strumento di reputazione, non leva commerciale.

Il sito web e il blog professionale sono l'ambiente in cui la comunicazione corretta trova la sua espressione più naturale. Pubblicare contenuti di valore e rispondere alle domande dei clienti sono attività pienamente consentite e, se ben costruite, tra le più efficaci per la reputazione online.

Le sponsorizzazioni

I professionisti possono anche prendere in considerazione le sponsorizzazioni online, vale a dire spazi pubblicitari a pagamento: si paga per apparire davanti a un pubblico definito sulle piattaforme di riferimento.

Le principali forme di advertising digitale si possono dividere in due grandi categorie: la pubblicità a pa-

gamento sui motori di ricerca (Search Advertising) e quella sui social network (Social Advertising).

A differenza della Seo, che lavora nel tempo, l'effetto è immediato, ma si interrompe non appena si smette di pagare. Per questo funzionano meglio se abbinate a una strategia organica: la Seo costruisce e mantiene il posizionamento, le sponsorizzazioni accelerano la visibilità nel breve termine.

Possono rivelarsi utili anche se utilizzate in modo discontinuo, ad esempio per coprire un avvenimento specifico come la promozione di un evento o la pubblicazione di un volume.

Il Search Advertising funziona intercettando la domanda: l'annuncio appare quando un utente cerca attivamente termini precisi e si paga ogni volta che qualcuno ci clicca sopra. Il vantaggio in questo caso è la qualità del contatto, poiché chi clicca sa già di cosa ha bisogno e cosa sta cercando. Allo stesso tempo, se c'è molta competizione: il Cpc (costo per clic) è elevato.

Il Social Advertising invece, lavora sulla domanda latente: raggiunge

persone che non stanno svolgendo una ricerca attiva in quel momento, ma corrispondono a un profilo potenzialmente interessante. LinkedIn è più adatto a chi si rivolge a imprese e professionisti; Meta funziona meglio per servizi rivolti a privati. I costi sono generalmente inferiori rispetto al Search Advertising, ma i contatti che arrivano, proprio perché non stavano cercando nulla, vanno coltivati e convinti.

Per capire come orientarsi bisogna chiedersi qual è l'obiettivo.

Il Search Advertising funziona quando c'è un bisogno immediato da intercettare (chi cerca un avvocato online di solito ha già un problema) e si può partire anche con un budget contenuto, puntando su keyword molto mirate.

Meta funziona meglio per costruire presenza nel tempo, per farsi conoscere prima che quel bisogno nasca. LinkedIn funziona allo stesso modo, ma va considerato quando il target sono perlopiù aziende o professionisti.

In ogni caso è importante mantenere aspettative realistiche e proporzionate all'investimento. Le sponsorizzazioni sono uno strumento ma da sole non fanno una strategia: funzionano se inserite in uno schema più ampio che include posizionamento chiaro e contenuti di valore su cui appoggiarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Possibile puntare sull'advertising digitale, declinato come promozione sui motori di ricerca o sui social





SEZIONI UNITE

Chi perde paga
il perito a chi vince

Caravaglios a pag. V

Ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione sulla corresponsione della parcella

Processo, chi perde paga i periti

La parte soccombente rifonde le spese a quella vittoriosa

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

E' la parte soccombente che deve rifondere a quella vittoriosa le spese processuali sostenute, anche quelle relative al consulente tecnico di parte e ciò indipendentemente dal fatto che abbia (o meno) già provveduto al pagamento della parcella: è quanto si legge nell'ordinanza n. 24699 del 18 agosto scorso. Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite, «va liquidata ex officio a prescindere dall'avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto».

La vicenda trae origine dalla controversia che due agricoltori siciliani avevano mosso contro l'amministrazione regionale e l'autorità di bacino competente al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da ben 4 esondazioni di un torrente demaniale, causate - secondo gli attori - dalla mancata manutenzione dell'alveo e delle sponde.

Il tribunale regionale delle acque pubbliche, nell'accogliere la domanda, aveva tuttavia attribuito un concorso di colpa

ai danneggiati per l'omessa manutenzione dei fossi di scolo esistenti sui propri fondi, motivo per il quale avevano deciso di ricorrere in cassazione.

In sede di legittimità i ricorrenti lamentavano anche il fatto che erano state valutate

«non ripetibili» le spese sostenute per le consulenze di parte «sul presupposto che non risultava effettuato il pagamento in favore del professionista incaricato».

Nel precisare che il rigetto della domanda di rifusione delle spese sostenute era stato giustificato in base ad «una ragione di diritto sostanziale e non processuale», i supremi giudici hanno rilevato l'esistenza di un contrasto «in parte inconsapevole» nella propria giurisprudenza e ricordato che esistono due orientamenti: un primo, secondo il quale il soccombente non può essere condannato alla rifusione delle spese per l'assistenza d'un consulente tecnico di parte

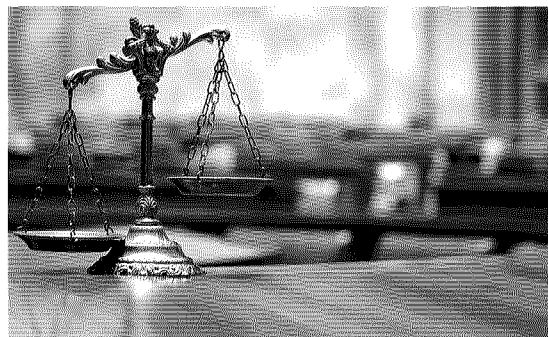
«in mancanza di prova dell'esborso supportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento»; un secondo, secondo il quale non è necessaria «la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione».

A parere del collegio bisognava dar seguito al secondo orientamento: le spese sostenute, in quanto rientranti tra le spese di lite, andavano liquidate ex officio a prescindere dall'avvenuta dimostrazione del relativo esborso «salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto». Così argomentando ha cassato la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinviato la causa al Tribunale Superiore delle acque in diversa composizione, il quale dovrà provvedere «anche sulle spese

del giudizio di legittimità».

— © Riproduzione riservata —

**Per le sezioni unite
della Corte di cassazione la nomina di un
consulente di parte
nel corso del processo
fa presumere de facto
che la parte abbia assunto
l'obbligazione
di remunerarlo**



La vicenda riguardava due agricoltori siciliani e l'autorità di bacino

